

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 settembre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI
SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. 1.

Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali. (20R00214). Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2020, n. 10.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale. (20R00197). Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2020, n. 11.

Obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie. (20R00198). Pag. 3


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


LEGGE REGIONALE 12 maggio 2020, n. 6.

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. (20R00210) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2020, n. 7.

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali. (20R00211). Pag. 10





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. 1.

Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 25 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio del turno elettorale generale dell'anno 2020 - Durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci uscenti e di quelli eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020.

1. Il turno elettorale generale dell'anno 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, in deroga a quanto stabilito dall'art. 217, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si svolge in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020.

2. Per l'anno 2020, si svolgono nel turno elettorale generale di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano prima dell'indizione del turno generale stesso. Qualora le condizioni si verificano successivamente, l'elezione ha luogo nel primo turno elettorale dell'anno 2021.

3. I consigli comunali e i sindaci soggetti a rinnovo nel turno elettorale generale dell'anno 2020 restano in carica fino all'elezione dei nuovi, in deroga alla durata quinquennale stabilita dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018.

4. I consigli comunali e i sindaci eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020 restano in carica fino al turno elettorale generale dell'anno 2025, in deroga alla durata quinquennale stabilita dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018.

5. In deroga al termine stabilito a pena di nullità dall'art. 235, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2018, le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale

generale che si svolgerà in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020 a seguito del rinvio stabilito al comma 1.

6. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale generale che si svolgerà in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020 a seguito del rinvio stabilito al comma 1.

7. In caso di elezioni nella giornata di domenica 20 settembre 2020, le candidature, le liste e gli allegati sono presentati, in deroga all'art. 242, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2018, nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il quarantatreesimo giorno e le ore 12,00 del quarantesimo giorno antecedente quello di votazione, domenica compresa, e la pubblicazione prevista dall'art. 220, comma 9, è effettuata non oltre il quarantunesimo giorno antecedente quello di votazione.

8. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre sei mesi, con decreto del Presidente della Regione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime. La durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci stabilita dal comma 3 è conseguentemente aumentata e quella stabilita dal comma 4 è rispettivamente ridotta.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 218 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige».

1. All'art. 218 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente:

a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, o a elezioni suppletive, nei rispettivi collegi;

b) alle elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;


c) a referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali, trovano applicazione le disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali.».

Art. 3.

Formazione delle candidature - Riduzione del numero di sottoscrizioni

1. Ai fini della formazione delle candidature nel turno elettorale generale 2020 e nei comuni di cui al primo periodo del comma 2, dell'art. 1, il numero minimo di



sottoscrizioni richiesto dalle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 235 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è ridotto a un terzo, con arrotondamento aritmetico.

2. La riduzione disposta dal comma 1 non ha effetto sul numero massimo di sottoscrizioni, che rimane determinato con riferimento alle cifre indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 235 della legge regionale n. 2 del 2018.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 giugno 2020

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

20R00214

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2020, n. 10.

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 12/Sez. Gen. del 19 marzo 2020)*

Il Presidente della Provincia, vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 marzo 2020, n. 131.

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Segreteria generale della Provincia

1. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all'interno della struttura organizzativa segreteria generale della Provincia viene soppressa la lettera i) «Agenzia di stampa e comunicazione».

Art. 2.

Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione

1. Il Dipartimento «Europa, sport, innovazione e ricerca» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive

modifiche, assume la denominazione «Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione».

2. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all'interno della struttura organizzativa Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione la struttura organizzativa «Ufficio Sport» è soppressa e assegnata alla struttura organizzativa Ripartizione «Enti locali».

Art. 3.

Ripartizione Enti locali e sport

1. Nell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, il punto 7 è così sostituito: «7 Enti locali e sport».

2. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all'interno della struttura organizzativa segreteria generale della Provincia la ripartizione di cui alla lettera j) assume la denominazione «7. Ripartizione Enti locali e Sport».

3. Alla Ripartizione enti locali e sport è assegnata la struttura dirigenziale Incarico speciale Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 - Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al Comitato organizzatore e all'Agenzia di progettazione olimpica - Attuazione delle attività e adempimento agli obblighi».

Art. 4.

Ripartizione Agenzia di stampa e comunicazione

1. Dopo il punto 43 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 44:

«44 Agenzia di stampa e comunicazione:

definizione delle strategie di comunicazione della Provincia concezione e creazione di campagne di comunicazione della Provincia;

elaborazione e monitoraggio dei piani media della Provincia;

gestione della corporate Identity e del corporate design della Provincia;

pianificazione e implementazione delle strategie e dei processi di comunicazione;


immagine coordinata, promozione e informazione sulle attività della Provincia;

stampa e pubbliche relazioni;

sportello per le relazioni con il pubblico»

2. La struttura dirigenziale Ripartizione 44 Agenzia di stampa e comunicazione viene assegnata al Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione.

3. Al punto 1 Presidenza e Relazioni estere dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la lineetta «stampa e pubbliche relazioni».



4. All'interno della Ripartizione 44 Agenzia di stampa e comunicazione sono istituiti l'Ufficio stampa e l'Ufficio relazioni con il pubblico, con le seguenti competenze:

Ufficio Stampa:

informazione sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione provinciale

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass-media

pubblicazione di riviste e altro materiale informativo

Ufficio relazioni con il pubblico:

orientamento strategico della comunicazione della Provincia;

preparazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;

Corporate identity;

gestione degli spazi pubblicitari della Provincia, esclusi quelli di competenza di altri dipartimenti

coordinamento e sviluppo continuo del sito internet della Provincia gestione, coordinamento e supervisione dei canali dei social media

controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie e avvisi

sportello per le relazioni con il pubblico (art. 29-ter della LP n. 17/93).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1° marzo 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

20R00197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2020, n. 11.

Obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 12/Sez. Gen. del 19 marzo 2020)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 marzo 2020, n. 180;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, e dell'art. 4, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge, gli obblighi per chi usufruisce di un finanziamento provinciale per la formazione di base in medicina o la formazione in altre professioni sanitarie.

Art. 2.

Obblighi connessi alla formazione di base in medicina

1. Possono usufruire del finanziamento di cui all'art. 2 della legge le studentesse e gli studenti di medicina che, al momento dell'inizio della loro formazione, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca almeno di livello «B2», rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

2. Le studentesse e gli studenti di medicina che per la propria formazione usufruiscono di un finanziamento provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge, sono tenuti, entro dieci anni dal conseguimento della successiva formazione medica specialistica o specifica in medicina generale, a prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato della Provincia di Bolzano. Questo si applica in ogni caso, sia che la persona interessata abbia usufruito o meno di finanziamenti provinciali per la formazione medica specialistica o per la formazione specifica in medicina generale. In caso di servizio a tempo parziale, il servizio da prestare si prolunga proporzionalmente. L'impegno a prestare servizio per quattro anni vale anche in caso di finanziamento parziale.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti per la formazione di base in medicina, le beneficiarie e i beneficiari devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare successivamente servizio nel Servizio sanitario provinciale nei termini indicati al comma 2.

4. Una volta conclusa la formazione specialistica o specifica in medicina generale, l'obbligo di cui al comma 2 si intenderà comunque assolto anche da parte di chi dimostrerà di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e di aver partecipato ai relativi concorsi, risultando idoneo, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure da parte di chi è stato inserito, entro lo stesso termine, nelle graduatorie dei medici convenzionati, e — in entrambi i casi — non sia stato successivamente invitato ad assumere servizio.

5. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si impegna a bandire una specifica procedura di concorso entro un anno dalla richiesta di assunzione del medico quale dirigente sanitario/sanitaria. In caso contrario le beneficiarie e i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2.



6. In caso di inadempimento dell'obbligo di servizio di cui al comma 2, le beneficiarie e i beneficiari dovranno:

a) in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per cento dell'importo complessivo versato dalla Provincia per finanziare la formazione di base in medicina, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni anno di servizio non prestato, il 17,5 per cento dell'importo complessivo versato dalla Provincia per finanziare la formazione di base in medicina, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all'anno verranno riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e l'importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato.

7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento dell'importo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

8. L'ufficio provinciale competente accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2 o l'interruzione della formazione e determina, con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione, l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi del presente articolo. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

Art. 3.

Obblighi dopo l'assolvimento della formazione in un'altra professione sanitaria

1. Le studentesse e gli studenti che per assolvere la formazione in un'altra professione sanitaria usufruiscono di un finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge, sono tenuti, entro cinque anni dall'assolvimento della formazione stessa, a prestare, per tre anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionale della Provincia di Bolzano. In caso di servizio a tempo parziale il servizio da prestare si prolunga proporzionalmente.

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti, le beneficiarie e i beneficiari devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare successivamente servizio nel Servizio sanitario provinciale nei termini indicati al comma 1.

3. L'obbligo di cui al comma 1 si intenderà comunque assolto anche da parte di chi dimostrerà di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e di aver partecipato ai relativi concorsi, risultando idoneo, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, e non sia stato successivamente invitato ad assumere servizio.

4. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si impegna a bandire una specifica procedura di concorso entro un anno dalla presentazione della richiesta di assunzione da parte della persona interessata. In caso contrario le beneficiarie e i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.

5. In caso di inadempimento dell'obbligo di servizio di cui al comma 1, le beneficiarie e i beneficiari dovranno:

a) in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia durante il periodo di formazione, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni anno di servizio non prestato, il 23,33 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all'anno verranno riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e l'importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato.

6. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento dell'importo complessivo versato dalla Provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

7. L'ufficio provinciale competente accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione di cui al comma 6 e determina, con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione competente, l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 5 e 6. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

Art. 4.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2020

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

20R00198



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2020, n. 6.

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 20 del 14 maggio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Riequilibrio del fondo di riserva
per le spese impreviste*

1. Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in considerazione delle misure già adottate con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e con le delibere della Giunta regionale del 25 marzo 2020, n. 445, e del 17 aprile 2020, n. 582, è autorizzato l'impegno del fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2.

Modifica dei termini per la realizzazione di programmi di eventi relativi alla minoranza linguistica slovena

1. Al comma 13 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Al comma 18 dell'art. 11 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 3.

*Sospensione delle rateizzazioni
in materia di edilizia residenziale*

1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla rateizzazione della

restituzione di contributi concessi in base alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale, il pagamento delle singole rate è sospeso, previa istanza, a partire dalla rata scaduta nel mese di marzo 2020 e riprende a decorrere con le rate in scadenza dal 1° gennaio 2021. La sospensione non determina l'applicazione di interessi maturati nel periodo di sospensione.

2. La medesima sospensione si applica ai casi in cui la rateizzazione venga concessa in base a istanze presentate ovvero accolte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano ai casi di mancato pagamento di rate che abbiano comportato o possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Art. 4.

*Sospensione dei termini dei versamenti
relativi a tributi regionali*

1. Con riferimento ai soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della regione sono sospesi i termini dei versamenti relativi alla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2020.

2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente, già versato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore sospensione o differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5.

*Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
relativi dell'Imposta regionale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico (I.R.T.) in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi i termini degli adempimenti e dei connessi versamenti relativi all'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), disciplinata dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione la modifica dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Art. 6.

*Termine per l'approvazione
dei piani comunali di illuminazione*

1. I termini per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati in ventiquattro mesi decorrenti dalle date stabilite per l'approvazione dei piani medesimi ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione oltre il termine fissato dall'art. 7 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 197/2015.

Art. 7.

*Presentazione delle domande di contributo
di cui all'art. 4 della legge regionale n. 25/2016*

1. La presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 4, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sospesa per l'anno 2020.

2. Nell'anno 2021, le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 25/2016, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2021 alle ore 12,00 del 31 marzo 2021.

3. Il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

Art. 8.

*Modifica all'art. 5
della legge regionale n. 5/2020*

1. All'art. 5 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 36, comma 3-bis, lettera *c*), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli «Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati

di integrazione lavorativa, ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, lettera *c*) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.».

Art. 9.

*Interventi a sostegno delle famiglie
e dei servizi educativi per la prima infanzia*

1. In considerazione del perdurare della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole «da COVID-19,» sono aggiunte le seguenti: «per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020».

2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020.

3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono altresì autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l'abbattimento delle rette di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo sociale europeo di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente.

4. I servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità di cui al comma 3 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Il genitore al quale è stato riconosciuto il beneficio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 o il buono di servizio FSE presenta la domanda di rimborso all'ente gestore del servizio sociale del Comune di riferimen-



to, corredata dei titoli giustificativi delle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, secondo i seguenti termini:

a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;

b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto.

6. Il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare il limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente per l'abbattimento delle rette ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

7. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le spese di cui al comma 3, gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 20/2005 e in attuazione del Programma Specifico n. 23/2018.

8. L'Amministrazione regionale autorizza altresì gli enti gestori dei servizi sociali a impiegare le risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione, sulla misura di cui al comma 3 e sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2019/2020, in compensazione della quota del fondo, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/2005, derivante dal riparto relativo all'anno educativo 2020/2021.

9. Fermo restando il termine della rendicontazione finale al 1° dicembre 2020, al fine del ricalcolo in compensazione delle risorse spettanti per l'anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli enti gestori dei servizi sociali presentano una rendicontazione intermedia di quanto speso nel periodo intercorrente dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all'abbattimento delle rette e alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo e aprile 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting e comunicano all'Amministrazione regionale l'ammontare delle risorse residue non utilizzate per il periodo di riferimento.

10. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica e ai fini della ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette di cui all'art. 15-ter della legge regionale n. 20/2005, per l'anno 2020 l'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire, con i medesimi criteri previsti dal regolamento, il 30 per cento dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per cento e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto.

11. In deroga a quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 1, della legge regionale n. 20/2005 e nelle more del completamento delle procedure di accreditamento, la domanda può essere presentata dai soggetti gestori pubblici e privati di servizi per la prima infanzia di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 20/2005, anche non

accreditati purché abbiano sottoscritto per l'anno educativo 2019/2020 il disciplinare di impegni con il Servizio sociale dei comuni ai sensi dell'art. 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire la rimodulazione e flessibilizzazione dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di rendicontazione del contributo di cui al comma 11, per l'anno educativo 2019/2020 verranno ammesse anche le spese sostenute nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 10.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2019


1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 86 è sostituito dal seguente:

«86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 4 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).»;

b) il comma 87 è sostituito dal seguente:

«87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 4-14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, per la fascia di età 4-12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.»;



c) il comma 88 è sostituito dal seguente:

«88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19.»;

d) al comma 89 le parole «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;

e) al comma 93 le parole «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni».

Art. 11.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2020

1. All'art. 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari» sono inserite le seguenti: «, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di garanzia.»;

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

«a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente;».

Art. 12.

Riparto del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per 1.418.800 euro previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è ripartito come segue:

a) 888.365 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2002;

b) 189.378 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 7/2002;

c) 160.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e commi 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 7/2002;

d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli

studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per l'edizione del Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate»; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto «Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero», ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2002;

e) 52.257 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 7/2002.

2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella C.


Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A, di cui al comma 2.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 38, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, suddivisa in ragione di



100.000 euro per ciascun anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno per complessivi 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascun anno, dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui all'art. 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e di cui all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2020 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. In relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 1, sono previste minori entrate per 135.248,12 euro per l'anno 2020 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e minori spese per pari importo per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 7, comma 86, della legge regionale n. 24/2019, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Ai sensi dell'art. 42, comma a, del decreto legislativo n. 118/2011, e in base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2020, n. 141 (Decreto legislativo 118/2011, art. 42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), è applicata la somma di 342.978,77 euro, quale quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sulle autorizzazioni di spesa relative ai debiti fuori bilancio dalla stringa numero tre alla stringa numero otto comprese, previste dalla Tabella B di cui al comma 12.

12. In relazione al disposto di cui all'art. 13, comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

13. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere», di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

14. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c) e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 maggio 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00210



LEGGE REGIONALE 14 maggio 2020, n. 7.

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 maggio 2020, n. SO21).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale.

2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

Art. 2.

Interventi oggetto di finanziamento

1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:

- 1) sistemazioni del piano viabile;
- 2) sistemazione dei marciapiedi;
- 3) attraversamenti pedonali;
- 4) illuminazione;

b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;

c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.

Art. 3.

Finanziamenti

1. La Regione finanzia gli interventi di cui all'art. 2 tramite il bando di cui al comma 3 e previa richiesta da parte dell'ente, dando priorità ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai comuni montani.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. I comuni presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità e ogni comune può ricevere al massimo un finanziamento ogni due anni e, comunque, non prima della conclusione dei lavori relativi al finanziamento precedentemente ottenuto con la presente legge.

3. Di norma annualmente con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono stabiliti le tipologie di comuni beneficiari e di intervento finanziabili, i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 4.

Norme finanziarie


1. Per le finalità previste dall'art. 2, relativamente alle spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 5.

Abrogazioni

1. I commi 28 e 29 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), sono abrogati.




<p>Art. 6. <i>Disposizione transitoria</i></p> <p>1. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Art. 7. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Data a Trieste, addì 14 maggio 2020</p> <p>FEDRIGA</p> <p>(<i>Omissis</i>).</p> <p>20R00211</p>
---	---


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-034) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 9 0 5 *

€ 1,00

